

ORIGINALE

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 37

della Giunta comunale

OGGETTO: Affidamento a terzi della gestione del servizio asilo nido del Comune altopiano della Vigolana. Determinazione delle modalità di scelta del contraente. Approvazione deliberazione a contrarre, revoca Decreto commissario 6/2019.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore 08.00, sala giunta, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Zanlucchi Paolo - Sindaco
2. Pacchielat Michela - Vicesindaco
3. Dellai Jessica - Assessore
4. Martinelli Nadia - Assessore
5. Sadler Marcello - Assessore
6. Zamboni Mauro - Assessore

Assenti	
giust.	ingust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zanlucchi Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Affidamento a terzi della gestione del servizio asilo nido del Comune Altopiano della Vigolana. Determinazione delle modalità di scelta del contraente. Approvazione deliberazione a contrarre, revoca Decreto commissario n. 6/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premessa.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni residenti nel Comune di Altopiano della Vigolana: costituisce un importante supporto educativo alle famiglie in un contesto di crescita e di socializzazione per il bambino oltre che un contesto privilegiato di prevenzione in quanto crea un ambiente favorevole di promozione dell'agio per i piccoli e di sostegno alle capacità genitoriali.

Dato atto che alla luce delle acquisizioni teoriche consolidate nel corso dei decenni e dello sviluppo dei servizi sociali per i bambini, in questi ultimi anni è stata evidenziata l'esistenza di forti nessi tra gli investimenti per l'infanzia e la capacità dei diversi Paesi nel generare sviluppo e nel superare la crisi: le politiche di conciliazione in generale e l'accesso a servizi per l'infanzia in particolare costituiscono il principale fattore in grado di influenzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'inclusione sociale di tutti i componenti della famiglia.

Il servizio di nido d'infanzia è stato istituito in forma sovracomunale dal 1996 fra i Comuni di Vattaro, Bosentino e Vigolo Vattaro, con sede in Bosentino, giusta convenzione stipulata in data 31.07.1996, è stato avviato a far data dall'aprile 1998 con una capienza di n. 21 posti elevati poi a n. 25 e fin dall'inizio il servizio è stato gestito in convenzione con cooperative sociali, con dei risultati molto soddisfacenti, sia per quanto riguarda le esigenze dell'utenza, sia per quanto riguarda la soluzione gestionale attivata in termini di organizzazione ed anche dal punto di vista economico.

Rilevato che il sistema dei servizi socio educativi che il Comune di Altopiano della Vigolana, offre alla propria Comunità è regolato da una normativa provinciale, la L.P. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 17, dalle relative disposizioni attuative e da una serie di disposizioni dettate dal Comune, come il Regolamento per il servizio asilo nido

Il servizio di gestione dell'asilo nido del comune Altopiano della Vigolana è stato dato in gestione a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione mediante l'espletamento di adeguate procedure ad evidenza pubblica a far data dalla sua istituzione, il contratto era in scadenza dal 31 luglio 2019 e pertanto occorre prevedere una nuova gara;

Con decreto del Commissario straordinario n. 6 del 13.05.2019 si prendeva atto che il contratto d'appalto del servizio scadeva il 31 luglio 2019 e pertanto si prevedeva l'esternalizzazione della gestione dell'asilo nido, già stabilita nel DUP, si prevedeva il soggetto a cui affidare il servizio di gestione dell'asilo nido comunale mediante l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria sopra soglia di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di

aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si approvò il capitolato per l'affidamento di gestione del servizio di asilo nido, si stabilì che, qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01.09.2019, al fine di garantire la continuità del servizio, si provvederà con una proroga tecnica e il successivo appalto di seguito alla nuova procedura di gara avrà decorrenza dal 01.09.2020 al 31.08.2023, con possibile rinnovo fino al 31.08.2025; ed infine si delegò all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della Provincia Autonoma di Trento, le funzioni di Stazione Appaltante per l'appalto del servizio di gestione indicato in oggetto per tre anni educativi, rinnovabili di altri due anni, che provvederà all'espletamento della procedura di gara;

Nel frattempo è stato quindi effettuata la proroga tecnica del contratto di gestione dell'asilo e pertanto necessita attuare la procedura di gara finalizzata alla realizzazione del servizio dall'anno educativo 2020-2023 e eventuale rinnovo per ulteriori due anni;

Rispetto alla procedura di gara, in base al capitolato approvato con decreto del Commissario n. 6/2019 fu inoltrata con prot. 6145 del 29 aprile 2019 la relativa documentazione ad APAC per l'espletamento della gara, vi fu una fase interlocutoria ed infine è stato quindi comunicato da APAC nel novembre 2019 che necessita adottare schema di capitolato speciale d'appalto adeguato-alla modificazione dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 in materia di clausole sociali apportata con L.P.n.11 dd. 30/10/2019 e all'interpretazione operata dalla Corte di Giustizia Europea – Quinta Sezione - con sentenza di data 26 settembre 2019 (Causa C-63/18) in materia di subappalto pertanto il capitolato speciale già approvato deve essere ampiamente modificato, ed è quindi opportuno rivederlo completamente stabilendo anche il criterio di aggiudicazione delle offerte che deve essere sempre in base all'art. 16 comma 2 della LP n. 2/2016 cioè dell'offerta economicamente vantaggiosa ma è più opportuno sia, per la tipologia del servizio con costo del lavoro prevalente rispetto a tutti gli altri costi, la valutazione dell'offerta in base al prezzo fisso, previsto all'art 17 comma 2 della LP 2/2016, per valorizzare nel modo più significativo l'aspetto educativo pedagogico del servizio che si ritiene di fondamentale interesse pubblico per la tutela dell'infanzia;

Considerato che la scelta di competenza consiliare, sulla forma gestionale dei servizi pubblici locali, ed in particolare di affidare a terzi il servizio, è stata già stabilita nel DUP 2020/2022, approvato con Decreto del Commissario straordinario N. 97 del 25.7.2019 e conferma DUP con decreto del commissario straordinario n. 212 del 14.11.2019;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario **revocare il Decreto del Commissario**, per approvare un nuovo capitolato e nuova documentazione conforme alle osservazioni dell'APAC e alla normativa sopraggiunta, approvando **la delibera a contrarre, il capitolato speciale e tutta la documentazione di gara** nella quale siano esplicitati tutte le informazioni necessarie per la procedura di appalto;

Costituiscono riferimento normativo ai fini dell'appalto:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n.2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 26/1993, la L.P. 23/1990, i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture, costituiscono

l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. Dove non diversamente previsto, la L.P. 2/2016 si riferisce agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, tale legge definisce procedure aperte le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può presentare un'offerta. L'articolo 16 della L.P. 2/2016 introduce inoltre il principio generale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per quelli relativi ai servizi scolastici e per quelli il cui costo della manodopera è pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto, l'articolo 17 comma 2 prevede altresì che "Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un **prezzo fisso**, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione."

- la deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1689 di data 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 7 ottobre 2016, recante "Approvazione del regolamento di attuazione dell'art.17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera" approva il Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della L.P. 2/2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi d'infanzia
- il Documento Unico di Programmazione del comune di Altopiano della Vigolana del triennio 2020-2022 e la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 27.02.2020 con riferimento alla esternalizzazione del servizio in oggetto mediante appalto.

Dal combinato disposto delle suddette norme si evince che l'appalto della gestione del servizio, il cui costo stimato supera la soglia comunitaria, deve avvenire tramite una gara di procedura aperta con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la forma del prezzo fisso. La base d'asta è fissata in base alla media dei prezzi praticati in Provincia corrisponde alla base "ottimale" cioè in linea con i prezzi del mercato ma che garantisce la possibilità di prestare un buon servizio. Si evidenzia infatti la base d'asta rappresenta un importante strumento a disposizione della stazione appaltante per favorire il raggiungimento degli obiettivi di prezzo, qualità, partecipazione e trasparenza delle procedure nelle gare per gli approvvigionamenti del settore pubblico e soprattutto, per i servizi all'infanzia, per raggiungere l'obiettivo di privilegiare la qualità. Con la competizione solo sull'offerta qualitativa, posto a base d'asta un valore medio di mercato, si tiene conto delle caratteristiche e della peculiarità del servizio e non si persegue semplicemente la logica della pura convenienza economica ma si valorizzano e si valutano le capacità progettuali e gestionali dei concorrenti cui è richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali. La competizione sarà quindi esclusivamente sulla progettualità, sul progetto educativo, la

sceita verterà quindi solo sull'aspetto qualitativo permettendo di individuare la proposta migliore per lo sviluppo e l'educazione dei bambini. In tale gara inoltre, per la specificità dei requisiti di ammissione, i partecipanti hanno precise competenze nel settore e non corrisponderebbe alla natura del servizio una competizione sul prezzo poiché sarebbe distorsiva rispetto all'obiettivo dell'amministrazione di individuare la migliore proposta progettuale per il prevalente interesse pubblico dello sviluppo dei bambini e dell'offrire un sostegno di qualità alle famiglie;

L'amministrazione comunale ha chiesto all'Agenzia per gli Appalti e Contratti di Trento di poter usufruire dei servizi offerti dall'APAC e in particolare della funzione di stazione appaltante per l'espletamento di una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la forma del prezzo fisso per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia e valutazione sugli elementi tecnici.

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia comunale del Comune di Altopiano della Vigolana, ubicato in Piazza San Giuseppe n. 2, nell'edificio di proprietà comunale, per un numero massimo di posti disponibili pari a 25, in ragione delle fluttuazioni del servizio in relazione all'andamento della natalità il Comune non può garantire la copertura di tutti i 25 posti e con la sottoscrizione del contratto l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, dal momento che il servizio di asilo nido è composto oltre che dalle attività strettamente educative, anche dalle attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti.

È compresa nell'appalto la gestione del servizio di mensa di cui all'articolo 38 del capitolato tecnico e al suo allegato 1- oneri specifici del servizio di ristorazione.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del capitolato speciale di appalto, costituito dalle parti amministrativa e tecnica e dai suoi allegati, nonché di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, e dell'offerta tecnica.

Durata dell'appalto

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 della L.P. n. 2/2016 e del Titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di tre anni educativi con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/07/2023 più l'eventuale rinnovo di due anni, e quindi fino al 31/07/2025.

Qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.

Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01/09/2020 al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01/09/2021 al 31/07/2024, più l'eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori due anni.

Base d'asta

Il prezzo viene fissato in euro 981,00= mese / bambino a tempo pieno. (Non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non sussistono rischi di interferenze da valutare fra lavoratori di diverse imprese essendo espletato il servizio in un immobile interamente concesso in comodato al gestore del servizio.)

La somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 5 anni è quindi pari ad euro € 1.348.875,00 = (netto IVA).

Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione.

Per l'individuazione del soggetto esterno quale gestore del servizio si propone la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lettera e. c) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg. con prezzo fisso e valutazione solo sull'offerta tecnica (sugli elementi qualitativi).

Requisiti di partecipazione:

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);

Si ritiene altresì, al fine di garantire la competenza del soggetto gestore e la conseguente qualità del servizio, di stabilire, ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.lgs 50/2016, di richiedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale per la partecipazione alla gara e precisamente:

- aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio di nido d'infanzia della durata di un anno educativo (per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi) rivolto ad almeno 25 bambini. Sono considerati le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni. Non costituisce titolo per la partecipazione l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia.
- aver svolto, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00=. Per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi; le frazioni di

mese superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero.

Ai fini del predetto requisito è ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00= per i servizi educativi;
- Euro 200.000,00= per i servizi di confezionamento e somministrazione dei pasti per la prima infanzia.

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio – educativi per la prima infanzia rivolti a bambini compresi nella fascia d'età da 0 a 3 anni, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti. L'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici essa è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, essa è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale:

- il requisito di cui al precedente punto 1) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
- il requisito di cui al precedente punto 2) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione del pasto il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando che l'Impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l'esperienza nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono avere l'esperienza richiesta nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione.

L'affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e tecnico e di elaborati inerenti ai criteri e parametri di valutazione dell'offerta, predisposti dall'Amministrazione che definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienze e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d'appalto.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere che l'appaltatore gestirà **direttamente il servizio ristorazione** ed i pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura destinata a nido d'infanzia dal momento che l'immobile dispone di idonei locali.

Per garantire un rapporto diretto e immediato con l'affidatario, assicurando un collegamento tra con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari), l'affidatario dovrà indicare una **sede/recapito** sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto il Comune di altopiano della vigolana ritiene opportuno escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di **lavoratori svantaggiati** appartenenti alle categorie di cui all'art.4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed insediamento lavorativo.

Relativamente al **subappalto** si ritiene necessario limitare per le sole categorie della manutenzione ordinaria, pulizia dell'immobile e pertinenze in quanto le altre categorie sono servizi che è opportuno siano seguiti direttamente dall'appaltatore essendo stato aggiudicato il servizio sulla base di un progetto qualitativo;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 di data 8 marzo 2019, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 ed i suoi allegati e preso atto che Documento unico di programmazione 2019-2021 prevede l'esternalizzazione del servizio di nido d'infanzia;

Preso atto che l'appalto è finanziato:

- dalle assegnazioni provinciali a valere sul fondo a sostegno di specifici servizi comunali – servizi socio educativi per la prima infanzia - di cui all'articolo 6 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36 e ss.mm.;
- dalle rette di frequenza deliberate dall'organo competente dell'amministrazione comunale;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990 nel testo in vigore al comma 1 prevede che *“Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i*

contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale" e al comma 2 prevede che "I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti ..omissis";

Ritenuto con il presente provvedimento di approvare gli atti di gara consistenti in:

- allegato A al presente provvedimento a contrarre: informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte, cui sono allegati:
 - ✓ allegato 1) requisiti di partecipazione;
 - ✓ allegato 2) parametri e criteri di valutazione dell'offerta;
- capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con gli allegati "Oneri specifici del servizio di ristorazione" e "Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento";
- stima costo della manodopera;
- elenco del personale;
- planimetrie;
- DUVRI

Dato atto che il capitolato speciale d'appalto approvato con il presente provvedimento e la documentazione sopra richiamata sostituiscono a tutti gli effetti il disciplinare per l'affidamento in gestione del servizio di asilo nido approvato decreto del Commissario straordinario n. 6 del 13.05.2019

Valutata l'opportunità di autorizzare il responsabile del procedimento ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara qualora tali necessità emergano nella successiva fase istruttoria affidata all'A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il regolamento di gestione dell'asilo nido comunale, riapprovato con Decreto del Commissario straordinario nr. 72 di data 23.03.2016;

Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m.;

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg.;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:

disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. "codice dei contratti pubblici";

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m.;

Vista la deliberazione ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è già prevista nel bilancio di previsione in corso ed è coerente con quanto previsto negli strumenti di programmazione economico – finanziaria che, sulla base di stima dei costi, predisposta dagli uffici in ragione dei dati acquisiti dall'attuale gestione;

Valutata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito quale presupposto per il proseguo dell'iter di svolgimento della gara;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. del 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area 1, dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica;
- la responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di appaltare per i motivi indicati in premessa il servizio di gestione del servizio asilo nido del comune di Altopiano della vigolana (25 posti disponibili) con sede in Altopiano della Vigolana, Piazza San Giuseppe n. 2 (loc. Bosentino).
2. di assumere deliberazione a contrattare, per le ragioni di cui in premessa, per l'appalto del servizio di gestione del servizio asilo nido del Comune di Altopiano della Vigolana, mediante procedura sopra soglia comunitaria di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e c) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg. con prezzo fisso di euro 981,00= mese / bambino a tempo pieno e valutazione sugli elementi tecnici.
3. di stabilire che i requisiti richiesti nel bando di gara, a pena di esclusione, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara sono quelli sono quelli evidenziati

nell'allegato "A" del presente provvedimento, ove i predetti requisiti sono puntualmente individuati.

4. di stabilire che la durata dell'appalto è di tre anni educativi con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/07/2023 più l'eventuale rinnovo di due anni, e quindi fino al 31/07/2025.
5. di stabilire che, qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.
6. di stabilire che qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01/09/2020 al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01/09/2021 al 31/07/2024, più l'eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori due anni.
7. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto.
8. di dare atto che il prezzo fisso dell'asta viene stabilito in € 981,00= - senza oneri per la sicurezza- l'importo predetto è determinato per mese /bambino a tempo pieno, e rappresenta la quota mensile per posto occupato. L'importo complessivo da porre come base d'asta, calcolata su 5 anni, è quindi pari ad € 1.348.875- (iva esclusa);
9. di dare atto che l'importo a base di gara è pari a € 1.348.875,00=, IVA esclusa, così determinato:
 - importo complessivo a base di gara per 3 anni educativi: € 809.325,00=, IVA esclusa;
 - importo complessivo a base di gara per eventuale rinnovo per 2 anni educativi: € 593.550,00=, IVA esclusa.
10. di stabilire che per garantire un rapporto diretto e immediato con l'affidatario, assicurando un collegamento tra con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari), l'affidatario dovrà indicare una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale;
11. di stabilire che i requisiti richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti da prevedere nel bando ai fini dell'ammissione alla procedura di gara saranno i seguenti:

- l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
- aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio di nido d'infanzia della durata di un anno educativo (per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi) rivolto ad almeno 25 bambini. Sono considerati le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni. Non costituisce titolo per la partecipazione l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia.
- aver svolto, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00=.

Per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero.

Ai fini del predetto requisito è ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00= per i servizi educativi;
- Euro 200.000,00= per i servizi di confezionamento e somministrazione dei pasti per la prima infanzia.

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio - educativi per la prima infanzia rivolti a bambini compresi nella fascia d'età da 0 a 3 anni, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti.

L'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

- La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto,

dell'importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale:

- il requisito di cui al precedente punto 1) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
- il requisito di cui al precedente punto 2) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione del pasto il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando che l'Impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l'esperienza nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono avere l'esperienza richiesta nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione.

12. di specificare che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 25 posti e l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il Comune;
13. di stabilire che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura destinata a nido d'infanzia;
14. di escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art.4 della legge n.381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
15. di approvare i seguenti atti di gara, che si dimettono in atti in quanto propedeutici all'espletamento della gara:
 - allegato A al presente provvedimento a contrarre: informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte, cui sono allegati:
 - ✓ allegato 1) requisiti di partecipazione;

✓ allegato 2) parametri e criteri di valutazione dell'offerta;

- capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con gli allegati "Oneri specifici del servizio di ristorazione" e "Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento";
- stima costo della manodopera;
- elenco del personale;
- planimetrie;

si richiama altresì quale atto propedeutico all'espletamento della gara il regolamento di gestione dell'asilo nido comunale approvato con Decreto del Commissario nr. 72 di data 23 marzo 2016 e ss.mm.;

16. di revocare il disciplinare per l'affidamento in gestione del servizio di asilo nido approvato con delibera consiliare dell'ex comune di Bosentino nr. 10 di data 25.03.2014; ed il decreto del Commissario straordinario n. 6 del 13.05.2019 di approvazione capitolato speciale d'appalto
17. di affidare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia, ed allo svolgimento della procedura di gara;
18. di individuare, quale Responsabile del procedimento, il Segretario comunale di Altopiano della Vigolana, incaricando lo stesso ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara qualora emergano tali necessità nella successiva fase istruttoria affidata all'A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento;
19. di subordinare il perfezionamento del rapporto contrattuale alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale, ufficiale rogante e a firma del Sindaco in rappresentanza dell'Amministrazione;
20. di stabilire che nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione anticipata, tramite inoltre all'aggiudicatario di lettera raccomandata A/R o di posta elettronica certificata, autorizzando in tal modo l'aggiudicatario ad iniziare il servizio al fine di assicurare la continuità del servizio. Qualora il contratto non venisse stipulato, all'aggiudicatario saranno riconosciuti i corrispettivi maturati per le forniture intervenute in regime di anticipata esecuzione;
21. di dare atto che la spesa complessiva di € 809.325,00.-, oltre IVA 5% e quindi per totali € 849.791,25.-, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., trova imputazione, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato. 03, Cap. 10131.100 PEG del bilancio di previsione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e per le proroghe negli anni successivi nei futuri bilanci triennali rinviando l'impegno della

stessa ad avvenuta aggiudicazione della gara;

22. di dare che per ciascun esercizio sarà accertato il contributo provinciale a valere sul "Fondo per specifici servizi comunali – asilo nido";
23. di imputare la somma di euro 375,00.- a favore dell'A.N.A.C., quale contribuzione dovuta dal Comune di Altopiano della Vigolana in qualità di stazione appaltante da versare all'ANAC, a valere a sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, macroaggregato 03 capitolo 1271.441 PEG del bilancio di previsione in corso, dal quale l'Ufficio ragioneria è autorizzato ad emettere il corrispondente ordinativo di pagamento;
24. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. il codice CIG assegnato alla presente gara è: 82289085B3.
25. di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della L.R. del 3 maggio 2018 n. 2.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che necessita dare esecuzione immediatamente alla presente delibera;

Visto l'art.183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Zanlucchi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marzatico dott.ssa Anna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).